

ALLEGATO B) al n.166.628=42.823 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE SOCIALE

1) E' costituita un'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCA DEMETRA: FORMAZIONE E PREVENZIONE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA".

L'Associazione potrà anche essere brevemente denominata: **"ASSOCIAZIONE DEMETRA"** o con la sigla **"A.ST.R.I.D."**.

SEDE LEGALE – DURATA

2) L'Associazione ha sede legale in Milano.

Essa potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

L'eventuale trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nell'ambito del Comune di Milano non comporterà modifica del presente statuto.

3) L'Associazione ha durata illimitata.

OGGETTO SOCIALE

4) L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, aconfessionale, apartitica, apolitica e si propone la promozione e lo svolgimento di attività di carattere culturale, di ricerca e di intervento in ambito sociale e psicosociale, nonché la prevenzione all'insorgenza di stati di disagio psico-sociale e sociale più o meno grave, con particolare riguardo all'ambito familiare.

L'Associazione si ispira ai valori di democrazia, di libertà, di uguaglianza e di tutela della famiglia, garantiti dalla Costituzione Italiana, riconfermando il ruolo insostituibile che essa svolge nell'educazione dei figli e la sua capacità di assicurare, mantenere e ristabilire (qualora fosse compromesso) l'equilibrio psicoaffettivo attraverso l'instaurazione di un rapporto empatico tra i suoi membri.

	L'Associazione riconosce altresì il ruolo primario svolto dal rapporto d'amore tra figlio e genitore omologo quale momento insostituibile per la maturazione dell'identità personale e quale premessa per lo sviluppo dell'identità sociale di ogni individuo.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:	
	- promuovere ed organizzare spettacoli teatrali, giochi e attività di animazione, allo scopo di sensibilizzare all'ascolto e alla gestione del sentimento e delle emozioni.	
	Il tutto all'interno di strutture scolastiche materne, elementari, medie (inferiori e superiori), biblioteche, circoli ricreativi e/o culturali, spazi e locali pubblici, istituzioni ed organizzazioni private e/o pubbliche con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;	
	- sostenere ed attuare iniziative nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale per l'uso di strumenti psicopedagogici, psicoanalitici e dell'area espressiva;	
	- promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca in campo psicologico, artistico ed energetico anche al fine di documentare l'attività svolta dall'Associazione;	
	- promuovere e curare direttamente e/o per conto di terzi la redazione, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni e di strumenti informativi nelle materie rientranti negli scopi dell'Associazione su qualsiasi supporto, quali, a puro titolo esemplificativo, periodici, bollettini e monografie, fatta espressa esclusione per l'edizione di giornali quotidiani;	
	- promuovere, sostenere e gestire attività di recupero e prevenzione del disagio psicologico e della dispersione scolastica attraverso interventi psicopedagogici rivolti a gruppi, famiglie o singoli, sia a domicilio, sia presso la sede operativa dell'Associazione ovvero in strutture esterne, anche con la collaborazione di operato-	

ri del settore psicoeducativo;

- promuovere ed organizzare interventi, dibattiti, seminari e convegni su siti (WEB)

telematici in genere nell'ambito di progetti e iniziative compatibili con le finalità del-

l'Associazione;

- promuovere ed istituire corsi permanenti e/o stages volti a favorire la mediazione

nel rapporto tra genitori e figli e tra famiglia e società;

- prestare servizi utili alla famiglia quali la preparazione, l'assistenza ed il sostegno

scolastico al fine di fornire alla famiglia e alla scuola gli strumenti adeguati alla va-

lorizzazione delle risorse e capacità individuali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare o aderire a

qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale, nonché colla-

borare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere collega-

menti, stipulando convenzioni, accordi di programma, patti territoriali, contratti e

quant'altro possa concorrere al conseguimento delle proprie finalità.

Essa potrà altresì favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori

si propongono scopi analoghi al proprio, collaborando con essi tramite gli oppor-

tuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà non quale atti-

vità prevalente, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e

finanziarie utili o necessarie e organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti

dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze

o campagne di sensibilizzazione, ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi na-

tura da enti nazionali o internazionali.

ASSOCIATI

5) Possono entrare a far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche o giu-

	ridiche, pubbliche e private, Enti e strutture che ne condividono finalità e modi di	
	attuazione e intendono collaborare al loro raggiungimento.	
	Gli aspiranti associati devono presentare domanda scritta rivolta al Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le domande di ammissione devono contenere le generalità dell'aspirante asso-	
	ciato, il domicilio, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail. Il trattamento dei dati	
	personali da parte dell'associazione dovrà avvenire nel rispetto della legge sulla	
	privacy.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione a maggioranza assoluta	
	dei Consiglieri nella prima seduta utile, con obbligo di motivazione in caso di rifiu-	
	to.	
	L'accettazione (o l'eventuale rifiuto) dovrà essere comunicato agli aspiranti asso-	
	ciati con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ed essi,	
	nelle more della comunicazione, non potranno frequentare la sede dell'Associa-	
	zione nè svolgere alcuna attività sociale.	
	6) Gli associati si distinguono in:	
	a) fondatori	
	b) ordinari	
	c) collaboratori	
	d) sostenitori.	
	Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.	
	Sono associati ordinari coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associa-	
	zione e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione e che abbiano formazione in linea con quella dei soci fondatori ovvero	
	incentrata sulla valorizzazione della relazione figlio genitore omologo.	

Essi curano i contatti con l'esterno, attivano in prima persona nuove iniziative e progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e assumono la responsabilità dell'organizzazione delle attività dell'Associazione.

Sono associati collaboratori coloro che prestano la loro attività in modo saltuario.

Sono associati sostenitori coloro che condividono gli scopi perseguiti dall'Associazione, fruiscono dei servizi dalla stessa erogati ed effettuano contribuzioni in suo favore, senza necessariamente prendere parte in prima persona alle attività svolte dall'Associazione.

Eventuali rapporti di parentela con gli associati fondatori non costituiscono ostacolo all'appartenenza alle categorie di associato ordinario, di associato collaboratore o sostenitore.

Gli associati sono iscritti nel libro degli associati, con indicazione in apposito elenco degli associati fondatori, ordinari, collaboratori e sostenitori.

Al momento dell'ammissione gli associati dovranno versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'assemblea, anche in misura differenziata per le diverse categorie di associati.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione, in occasione di particolari e documentate esigenze dell'Associazione, richiedere agli associati contributi, il cui ammontare dovrà essere determinato con deliberazione dell'Assemblea riunita in sede ordinaria.

La quota associativa e i contributi di cui infra non sono trasmissibili o rimborsabili e non sono soggetti a rivalutazione.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

7) E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la facoltà di recesso dell'associato.

Gli associati maggiorenni, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Gli associati hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, salva la facoltà, se assenti o dissenzienti, di impugnare tali deliberazioni qualora vengano ritenute contrarie allo statuto o ai fini dell'Associazione. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, dei contributi eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, ove adottati.

RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

8) La qualità di associato si perde per morte della persona fisica, scioglimento della persona giuridica, decadenza o esclusione. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

La decadenza opera di diritto nei confronti dell'associato che non provveda al versamento della propria quota annuale o dei contributi richiesti dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla scadenza.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, previa contestazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei fatti da cui essa deriva in contraddittorio tra le parti, nei confronti dell'associato che si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme contenute nel presente Statuto o abbia tenuto una condotta pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

A cura del Presidente dell'Associazione la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata A/R entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall'associato innanzi all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata.

L'Associato, persona fisica o giuridica, che sia receduto, che sia stato escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, o l'erede dell'associato deceduto non può pretendere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il domicilio degli associati per quanto riguarda i loro rapporti con l'Associazione è quello comunicato dall'associato all'atto dell'ammissione.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto;
- da tutti i beni che a qualunque titolo pervengono all'Associazione da parte di Enti pubblici e privati, da associati e non.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e corretta gestione del patrimonio dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di associazione;
- dalle contribuzioni degli associati, di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, dello Stato e degli altri Enti Pubblici Territoriali, anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti realizzati in conformità ai fini istituzionali, nonché dalle contribuzioni dell'Unione Europea, di altri organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle rendite patrimoniali e dai proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigia-

	nale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	- dai proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, convegni, feste e sottoscrizioni anche a premio;	
	- dai proventi derivanti dalle attività di qualunque natura compatibili con le finalità dell'Associazione.	
	L'Associazione può accettare donazioni, eredità o legati, i quali, se hanno ad oggetto beni immobili o mobili registrati dovranno essere trascritti a favore dell'Associazione a norma degli artt. 2648, 2660 e 2683 e segg. del Codice Civile.	
	L'associazione è tenuta, per la durata di almeno tre anni, alla conservazione della documentazione relativa alle contribuzioni effettuate in suo favore con l'indicazione dei soggetti che le hanno compiute.	
	Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	10) Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea generale degli associati;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente e il Vice Presidente.	
	ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	
	11) L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali determinate dall'As-	

semblea stessa.

Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto.

L'associato ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato munito di delega scritta.

Ciascun associato, in ogni caso, non può rappresentare più di 3 (tre) associati.

In nessun caso la delega potrà essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle singole deleghe.

CONVOCAZIONE

12) L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo dell'anno in corso e di quello consuntivo dell'anno precedente, per la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale, nonché tutte le volte che la legge lo richiede, il Consiglio di Amministrazione lo reputa necessario, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati o da due componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione dovrà essere affisso nella sede

dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Sono comunque valide, anche se non convocate, le assemblee nelle quali siano presenti tutti gli associati e l'intero Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENZA E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nominerà un segretario anche estraneo.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del Codice Civile, pertanto:

- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le votazioni si svolgono in modo palese e per alzata di mano.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere annotato sul libro verbali assemblee e resterà a disposizione degli associati unitamente agli eventuali documenti allegati.

Copia del verbale sarà inoltre esposta presso la sede dell'Associazione.

ASSEMBLEA ORDINARIA

14) L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;

- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva gli indirizzi di programma delle attività proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- ratifica i provvedimenti di sua competenza che, per ragioni d'urgenza, sono stati adottati dal Consiglio di Amministrazione;

- determina l'ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi che fossero richiesti dal Consiglio di Amministrazione in occasioni di particolari e documentate esigenze dell'Associazione;

- determina i criteri e le modalità di rimborso ai membri del Consiglio di Amministrazione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

nio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo quanto determinato dall'assemblea degli Associati all'atto della nomina.

I Consiglieri durano in carica sino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a cessare uno o più Consiglieri in carica il Consigliere o i Consiglieri rimasti provvederanno alla loro sostituzione.

I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla prima assemblea successiva che provvederà alla loro conferma o sostituzione.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'assemblea dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede dell'Associazione sia altrove, purché in Italia almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati e la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi o consegnarsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere e nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per la riunione.

Sono comunque valide, anche se non convocate, le riunioni nelle quali siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, o dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio nominerà un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono in modo palese con le modalità che saranno decise di volta in volta dal Consiglio.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere annotato sul libro verbali Consiglio di Amministrazione.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

- redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- delibera sugli indirizzi dell'Associazione, formula i programmi di attività dell'Associazione ed elabora il relativo documento economico di previsione, tutti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- emana eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e Regolamenti specifici per settori territoriali o di attività;

	- istituisce gruppi di studio;	
	- delibera sull'ammissione degli associati;	
	- delibera sulla richiesta di contributi agli associati, qualora particolari esigenze documentate lo richiedano;	
	- amministra il patrimonio dell'Associazione;	
	- delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;	
	- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;	
	- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altri Enti od Associazioni e viceversa se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie attribuzioni può avvalersi, per i compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché della collaborazione di non associati che per competenza specifica siano in grado di contribuire alla realizzazione dei programmi dell'Associazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, con facoltà di delega.	
	Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza della Associazione, con firma libera e disgiunta, di fronte a terzi ed in giudizio e con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.	
	IL PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE	
	18) Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.	
	Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in	

giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in qualunque sede e grado di giurisdizione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio di Amministrazione entro dieci giorni.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci con gli stessi poteri.

RENDICONTO

19) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, redatti dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati, entro il 30 aprile.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano ef-

fettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

RESPONSABILITA'

20) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'Associazione, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

21) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione, sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ad Enti che hanno quale scopo, esclusivo o prevalente, la prevenzione del disagio psicologico in età evolutiva, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

22) Tutte le controversie (aventi ad oggetto diritti disponibili) che dovessero insorgere fra gli associati, ovvero fra gli associati e l'Associazione e gli amministratori dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 s.m.i..

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto - su istanza della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale territorialmente competente rispetto al luogo ove ha sede l'Associazione.

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.

L'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.

23) In deroga a quanto previsto da questo statuto, il primo Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Associazione saranno nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

RINVIO

24) Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Olgiate Molgora, addì quindici - 15 ottobre 2013 - duemilatredici.

F.to CARMEN GRECO

F.to FRANCO PANZERI notaio
